

www.federazioneitalianascola.it  
e-mail: info@federazioneitalianascola.it

# Scuola

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

# Lavoro

Anno XXVIII - Nuova Serie - N. 3 - 4 Marzo - Aprile 2004

## La scuola è un'istituzione e non un servizio.

## GLI SCENARI DELLA RIFORMA

### Nel segno della progettualità

Il complesso cammino della riforma del sistema scolastico è giunto, almeno per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al primo traguardo. Dopo la legge delega 53/2003, il decreto legislativo 59/2004 e la circolare applicativa n. 29 del 5 marzo 2004, si è conclusa la prima fase del disegno riformatore condotto dal ministro Moratti.

Il tempo delle polemiche e delle contrapposizioni ideologiche è, ormai, da ritenersi superato; settembre è alle porte e, per la scuola - soprattutto per la scuola primaria - si aprono nuovi

scenari di delineati dalle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 59 del 19 febbraio 2004. La sterile logica strumentale pro o contro la riforma deve ora lasciare spazio ad atteggiamenti più responsabili, di critica costruttiva, di proposte concrete per migliorare l'organizzazione, la metodologia, la didattica delle nostre scuole.

Come è avvenuto spesso nella storia della scuola italiana, i sindacati confederali restano schierati - più o meno apertamente - dalla parte della conservazione e del mantenimento dello status quo, incapaci di cogliere i segnali di cambiamento che provengono dalla società e dalle esperienze più avanzate condotte dalle stesse scuole. La difesa di abitudini consolidate o di piccoli privilegi, giocando sugli stati d'anima che ogni novità porta fisiologicamente con sé, significa non aver compreso che la scuola non può restare immobile, in perfetta autoreferenzialità, facendo finta di non accorgersi che il mondo sta cambiando e pone richieste nuove al sistema-scuola. I confederali rischiano di condurre gli insegnanti verso un vicolo cieco, dimostrandosi ancora una volta i peggiori alleati degli insegnanti stessi: "da una parte li blandiscono e dall'altra li abbandonano a un destino di emarginazione" (R. Maragliano, "La Vita Scolastica",

16.4.2004). Occorre acquisire consapevolezza che la riforma, pur con alcune incertezze e contraddizioni, apre scenari nuovi caratterizzati da forti e qualificanti elementi di progettualità, affidando ai docenti la possibilità di costruire, in un contesto organizzativo più articolato, percorsi di senso utili e significativi per ogni alunno.

In una rinnovata ottica progettuale la flessibilità (organizzativa e didattica) rappresenta lo strumento attraverso il quale le scuole potranno adattare e commisurare il piano dell'offerta formativa e l'attività didattica quotidiana alle esigenze degli alunni di ogni specifico contesto territoriale. Anche se siamo ancora lontani da una completa autonomia delle istituzioni scolastiche, tuttavia si intravedono spazi importanti per un'autonomia progettuale che consente alle scuole di elaborare percorsi personalizzati "a misura" di alunno. La qualità della scuola "riformata" si gioca - in gran parte - proprio sulle capacità progettuali che, all'interno del nuovo quadro normativo, docenti e dirigenti sapranno mettere in campo. Certamente la dimensione della progettualità è meno rassicurante e più impegnativa rispetto alla dimensione "impiegatizia" in cui i detrattori della riforma vorrebbero ricondurre gli insegnanti: non ci sono "programmi da applicare", né adempimenti prestabiliti da seguire alla lettera per essere sicuri di far bene. Ci sono, invece, pagine aperte per costruire nuovi assetti metodologici e nuovi percorsi didattici che rispondano in modo più coerente e differenziato ai reali bisogni dell'alunno-persona.

Uno sviluppo progettuale delle attività scolastiche richiede, da parte di tutti, un maggiore impegno (e un po' di creatività), anche in termini di autoprogettualità, di riflessione critica sul

(continua a pagina 8)

## UNA "CADUTA" GRAVE E NON DI POCO CONTO

Il primo aprile è tornato in edicola con una nuova veste tipografica il quotidiano l'Indipendente diretto da Giordano Bruno Guerri. Con curiosità abbiamo sfogliato le quattro pagine, delle quali è costituito, quando la nostra attenzione è stata

Agostino Scaramuzzino

subito attratta da un articolo di Ida Magli dal titolo molto accattivante "Il vuoto delle nostre scuole".

Dopo averlo letto di un sol fiato, la sorpresa è stata amara. Un elenco di considerazioni talmente banali o forvianti che il quadro d'insieme dell'Istituzione scuola che ne deriva è allarmante e da brivido. Per esigenze di spazio non possiamo riprodurre per intero ma abbiamo scelto questo passaggio centrale da sottoporre all'attenzione dei nostri lettori. "Quindi la scuola, una volta superati i primissimi anni finalizzati più alla socializzazione con gli altri bambini che al sapere, deve presentarsi come una possibilità, non obbligatoria e non gratuita, di conoscere in modo approfondito un determinato campo diventandone padrone, sia questo un mestire, un arte, una professione in cui l'individuo vorrà impegnarsi se lo desidera e se ne ha le abitudini. Una scuola di Stato, obbligatoria, fino ai 18 anni, si presenta come un itinerario nel nulla, terrificante dal punto di vista di un sapere utile a se stessi e alla società. Prima di tutto proprio perché è di Stato e obbligatoria, per cui nega l'unica cosa che ogni essere umano vuole: sentirsi libero".

Riteniamo che l'articolo in questione sia un vero e proprio infortunio giornalistico, un modo che professionalmente valutiamo "gravemente insufficiente" per una presentazione sul proscenio della stampa quotidiana di qualità.

Dare spazio a considerazioni così discutibili e devastanti su una Istituzione fondamentale per la vita della nazione riteniamo sia molto grave.

## RIFORMA CIRCOLARE APPLICATIVA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Circolare n. 29

Prot. 464

Roma, 5 marzo 2004

Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni

Il Testo completo pagg. 2 - 4 - 8

## Aggiornamento graduatorie permanenti

SERIE GENERALE

Stipendi, abb. post. art. 2 comma 20/B Legge 25-12-1998, n. 162 - Filiale di Roma

Anno 145° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 aprile 2004

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGE E SICURTÀ VIA ARENTOLA 10 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E GELICO DELLO STATO TORRE ARRETORE - PIAZZA S. VERO 10 00100 ROMA CENTRALINO 06 85001

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97	Ministero della salute
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università	DECRETO 24 marzo 2004
Modifica delle indicazioni da riportare sulle etichette dell'acqua minerale «Uliveto», in Vicipiano	

Il Testo completo del Decreto Legge pagg. 6 - 7

Atti Parlamentari - 1 - Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 4759

### PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disciplina del sistema nazionale di istruzione

Presentata il 26 febbraio 2004

L'On. Napoli ci ha fatto pervenire la nuova proposta di legge per la quale chiederà l'abbinamento agli atti 4091 e 4095 attualmente all'esame della VII Commissione della Camera. La nuova proposta, per il carattere di organicità "ha la valenza di un progetto politico diretto a definire nella sua completezza un progetto di scuola in regime di autonomia e nella previsione di un assetto federalista dello Stato". (La pubblicazione del testo è rinviata al prossimo numero).



D.I.R.S.T.A.T.  
M.I.U.R.  
COMUNICATO  
STAMPA DEL  
21/04/2004

Martedì 20 aprile, in occasione dello sciopero nazionale della Dirigenza pubblica e delle elevate professionalità nello Stato, si è svolta una manifestazione al teatro Eliseo di Roma.

Erano presenti i vertici sindacali promotori dell'agitazione, che hanno illustrato ai numerosi colleghi intervenuti le ragioni dello sciopero, inquadrandolo nella strategia complessiva di lotta da sviluppare a breve e medio termine.

Hanno preso la parola D'Ambrosio (Segretario Generale della Dirstat), Fiorillo (Presidente della Federazione Dirstat), Fasoli (Segretario Generale dell'Unadis), Rembado (Presidente della CIDA). Ha coordinato i lavori il Presidente della Cida Zucaro.

Gli interventi hanno focalizzato, da varie angolature, il clima di disgregazione del tessuto connettivo istituzionale in atto in tutta la pubblica amministrazione per effetto del Decreto Legislativo 29 del 1993, che ha introdotto la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Il decreto in parola è stato generalmente indicato come pericoloso attivatore delle politiche di disancoraggio progressivo della dirigenza pubblica dall'obbligo della responsabilità esclusiva nei confronti della Nazione, fissato dall'art. 98 della nostra carta costituzionale. La legge 145 del 2002, che ha introdotto lo spoil-system nel nostro ordinamento, in sostanziale continuità con le leggi Bassanini sulla privatizzazione, ha aggravato, se possibile lo stato di degrado esistente, provocando, di diritto e di fatto, l'asservimento della dirigenza pubblica alle logiche e agli interessi della partitocrazia. Tutti gli oratori hanno auspicato che in sede di revisione dello stato giuridico della dirigenza pubblica, venga introdotto un sistema di garanzie in grado di rendere dirigenza e amministrazione pubblica veramente imparziali e al servizio del Paese e dell'utenza.

Particolarmente apprezzato è stato l'intervento della dott.ssa Punzo (della Dirstat) che ha sottolineato la vergognosa inadempienza del Governo rispetto all'applicazione della Vice Dirigenza: un riconoscimento previsto da una legge della Repubblica che i responsabili della Repubblica si ostinano a non volere attribuire, ignorando i diritti di chi lavora con impegno da anni dell'Amministrazione dello Stato.

# RIFORMA: Circolare applicativa

Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo grado.

In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due decenni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.

Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale:

- si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;
- si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo;
- si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento precedente, al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità;
- si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle *Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati*, d'ora in poi denominati *Indicazioni Nazionali* (allegati A, B e C al decreto), nonché al *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione*, d'ora in poi denominato *Profilo* (allegato D al decreto).

Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.

La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.

Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle *Indicazioni nazionali*, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.

Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.

### Aspetti significativi del provvedimento legislativo

- Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti.
- Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il *Profilo*, le *Indicazioni nazionali*, il Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio personalizzati (d'ora in poi denominati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
- Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti.
- L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.
- I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa.
- Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il *Profilo*, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.
- Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
- Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle *Indicazioni Nazionali* relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.
- Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
- Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due successivi periodi biennali: la scuola secondaria di primo grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.

### La valutazione degli alunni:

- viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
- è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
- riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
- Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
- Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.
- L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.
- Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell'impiego del *Portfollio delle competenze* (d'ora in poi denominato *Portfollio*), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il *Portfollio*, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.
- Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'infanzia esistenti nello stesso territorio.

### Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

#### 1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)

Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:

- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;
- *Indicazioni nazionali* per i piani personalizzati delle attività educative.

#### 1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'e-

sistenza delle seguenti condizioni:

- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla precedente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

**1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)**  
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.

Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi. Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare. Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso.

Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più significative.

#### 1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)

L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.

Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo *Aspetti significativi del provvedimento legislativo, al quale pertanto si rinvia*.

All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivo per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.

In base alle citate norme previgenti:

- l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue;
- poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
- ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore annue.

Situazioni orarie a confronto

Ordinamenti	Orario normale - medio		Orario minimo		Orario massimo	
	Annua	Settimanale	Annua	Settimanale	Annua	Settimanale
Riforma	1.400	40	875	25	1.700	48/49
Norme previgenti	1.400	40	875	25	1.750	50

#### 1.4 - Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative (art.12 e allegato A)

L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in via transitoria le *Indicazioni nazionali* per i Piani personalizzati, allegati al medesimo provvedimento.

Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.

Le *Indicazioni* recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità. L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli "Il sé e l'altro", "Corpo, movimento, salute", "Frizione e produzione di messaggi", "Esplorare, conoscere e progettare" non ha valore prescrittivo.

Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.

Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati nelle *Indicazioni* in maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria dell'intervento educativo.

Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche al fine di favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al *Profilo educativo a conclusione della scuola dell'infanzia* (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle *Indicazioni nazionali* nello specifico paragrafo "Il *Portfollio delle competenze individuali*".

Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro assegnate.

#### 2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)

Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi, disciplinati dal decreto legislativo:

- anticipi delle iscrizioni;
- orari di funzionamento;
- consistenze di organico;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

#### 2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)

Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento.

Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.

Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".

Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004. La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.

Associazione Ispanisti Italiani della Scuola

## AISPI-SCUOLA

www.aispiscuola.it

aispi.scuola@tiscalinet.it

### QUALCHE RIFLESSIONE PER IL CONVEGNO A ROMA DEL 14 MAGGIO

Le innovazioni in atto nella scuola italiana hanno richiamato l'attenzione degli operatori didattici preoccupati per l'impatto di tali cambiamenti nella sperimentata realtà scolastica. Ci riferiamo al decreto attuativo della legge di riforma del sistema scolastico, Legge n.53 del 28 marzo 2003 il cui percorso è stato segnato dalla mancanza di un legittimo confronto tra l'Amministrazione e le diverse componenti della scuola sui temi portanti della Riforma.

Sui nuovi e complessi scenari che si prospettano all'orizzonte, ci interessa per ora soffermarci sull'importante novità rappresentata dall'introduzione della 2° lingua straniera nel curricolo. Finalmentel, Era ora! Questi i commenti espressi con soddisfazione da chi da decenni auspicava un ampliamento dell'offerta linguistica e una sua articolazione curriculare nel sistema educativo italiano. Nell'unirci a questo coro non offriamo fare a meno, tuttavia, di esternare alcune perplessità ed interrogativi legati agli aspetti pratici più immediati.

Se da un lato, l'introduzione curriculare di una 2a lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado rappresenta un adeguamento della scuola italiana alle indicazioni dell'Unione Europea ed una possibilità per lo studente italiano di arricchire il suo percorso formativo, dall'altra le modalità per l'attuazione di tale introduzione destano qualche perplessità. Infatti, al di là degli interrogativi legati ai nuovi curricoli delle lingue, ancora fumosi e tutti da disegnare, si avvertono due ordini di problemi pratici:

1. Il primo è riconducibile all'esiguità degli spazi obbligatori con cui si propone l'insegnamento di due lingue straniere, che può apparire come un arretramento rispetto alle conquiste di un passato assai recente come quello di tante sperimentazioni o del Progetto Lingue2000 quando, in molte realtà scolastiche, già si studiavano due lingue straniere con un monte ore più adeguato al raggiungimento di obiettivi di competenza linguistica minimi. Il decreto attuativo prevede che la scuola, tramite la scelta delle famiglie, potrà attivare pacchetti di ore supplementari di lingua straniera, per la 1a e la 2a lingua, addirittura anche per una 3a, attingendo alle 6 ore settimanali aggiuntive, facoltative opzionali. Prevede inoltre, che la flessibilità nell'offerta formativa darà luogo a percorsi personalizzati. Ciò vuol dire che si prevede che non tutti gli studenti sceglieranno di fare le ore aggiuntive, per esempio per la 1a e la 2a lingua. Le ore facoltative una volta scelte obbligheranno lo studente a frequentarle? Saranno inserite nell'orario della mattina o comporranno un ritorno pomeridiano? Come sarà gestita la differenziazione di tali percorsi? A quali standard di qualità si ipotizza debbano rispondere?

2. Il secondo ordine di problemi riguarda invece le modalità con cui le scuole decideranno di proporre l'offerta linguistica "avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie". Al di là dei vincoli dettati dagli organici esistenti, la situazione delle lingue minoritarie, del tutto assenti nella scuola primaria (tranne alcune eccezioni locali) rischierà di esserlo anche nella media in mancanza di chiare disposizioni che stabiliscano criteri per un'offerta linguistica diversificata?


Le iscrizioni alle prime classi della scuola media sono chiuse da tempo e non sappiamo come le scuole abbiano affrontato questi problemi. Bisognerà aspettare l'inizio del nuovo anno scolastico per avere una risposta a questi interrogativi e forse un intero anno per avere una idea del reale impatto della Riforma in tutti i suoi aspetti.

Facendosi carico delle difficoltà legate all'avvio del complesso processo di Riforma, le Associazioni Professionali dei docenti di lingua straniera hanno avvertito la necessità di proporre spazi per riflettere e dibattere interrogativi e problemi e per proporre ipotesi operative. Nell'ambito delle varie iniziative collegate all'avvio della Riforma scolastica e messe in atto dalle Associazioni, anche e Aispi-Scuola- Associazione Ispanisti Italiani Scuola, in collaborazione con l'Ambasciata di Spagna-Consejería de Educacion, partecipa al dibattito con una giornata di studio e riflessione sugli aspetti legati all'introduzione della 2° lingua straniera nel ciclo della scuola media secondaria di 1° grado. L'incontro dal titolo "Il futuro delle lingue nella scuola che cambia" avrà luogo a Roma il 14 Maggio, presso il liceo-ginnasio Virgilio, via Giulia 38 e sarà aperto ai dirigenti scolastici degli istituti di scuola media del Lazio ed ai soci che vorranno partecipare.

La Presidente  
Prof. Maria Luisa Jetti

## Gentile: un'eredità scomoda?

Nel primo pomeriggio del 15 aprile del 1944 un gruppo di partigiani comunisti, capeggiati da Bruno Fanciullacci, si avvicinò a Giovanni Gentile, di fronte al cancello della sua abitazione nei pressi di Firenze, e sparò a bruciapelo alcuni colpi di pistola uccidendo il più grande filosofo del Novecento italiano. Gentile pagò con la vita la sua coerenza e la sua onestà intellettuale, restò fedele al fascismo anche nel momento della tragedia e in un periodo in cui i voltaggabana avevano già cominciato a spadroneggiare.



Nel sessantesimo anniversario della barbara uccisione del filosofo di Castelvetrano il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università di Firenze e il Centro "Mario Conti" lo hanno ricordato con un convegno di due giorni, nella "sua" Firenze, con la partecipazione, fra gli altri di Antimo Negri, Franco Cambi e Hervé Cavallera. La casa editrice Rizzoli pubblica una nuova edizione della biografia di Sergio Romano "Giovanni Gentile. Un filosofo al potere negli anni del regime" e Il Mulino fa uscire un saggio di Daniela Coli: "Giovanni Gentile".

Spiace rilevare che il Ministero di Viale Trastevere non abbia ancora provveduto a celebrare il filosofo dell'attualismo, che fu anche ministro dell'istruzione dal 1922 a 1924 realizzando la più ampia e profonda riforma del sistema scolastico italiano. Eppure alcune teorie formulate da Gentile sono tuttora radicate nella pedagogia contemporanea e l'idea di un alunno-soggetto, al centro del processo formativo in una relazione dialettica con l'insegnante, è insita anche nel disegno riformatore del ministro Moratti.

Ma, evidentemente, al palazzo della Minerva tutto ciò che rimanda ad una "cultura della destra" appare tremendamente scomodo e irrimediabilmente destinato a non trovare accoglienza.

R.S.



## ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI LINGUA TEDESCA

www.adilt.it

e-mail: adilt@katamail.com

### L'Adilt informa:

L'Associazione ADILT - Docenti Italiani Lingua Tedesca comunica che la formazione per i docenti di lingua tedesca è in pieno svolgimento nelle varie regioni d'Italia. Infatti sono stati attivati numerosi corsi di aggiornamento residenziali sull'inserimento della 1° lingua nella scuola media e di formazione a distanza, con forum specifici organizzati in collaborazione con l'INDIRE per gli insegnanti in ingresso nella scuola.

La formazione sia diretta che a distanza si pone l'obiettivo di intervenire sulla qualità del processo insegnamento-apprendimento attraverso metodiche didattiche avanzate, prevedendo il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del processo e con prove di verifica e valutazione che misurino la effettiva ricaduta sull'utenza.

### Attività svolta:

**Cagliari** presso il Centro Risorse Territoriali "Pacinotti" nei giorni 7-8 Febbraio si è svolto in collaborazione con il Goethe Institut di Roma un corso di 16 ore sui seguenti argomenti: "la lingua tedesca nella scuola media come seconda lingua curriculare" e "il portfolio e le sue implicazioni nella didattica".  
Coordinamento e progettazione: Prof. Paola Atzeir delegata Adilt - Sardegna  
Relatori: Dott. Doris Martorana Goethe Institut e Prof. Laura Stame presidente Adilt.  
Nell'ambito dei lavori è nata l'idea del concorso di cui riproduciamo a lato la locandina.

**Latina** presso ITC "Vittorio Veneto", il giorno 23 marzo 2004 l'Adilt ha organizzato con la collaborazione del Goethe Institut di Roma e l'ICIT di Latina il seminario nazionale sul tema: "Introduzione della 2° Lingua nella nuova scuola: l'Europa è più vicina!"

Coordinamento e progettazione: Prof. Isabella Pugliese

Relatori: Dott. Bettina Kern Primo Consigliere per gli affari culturali Ambasciata di Germania; Dott. Dionisio Malandrino - Presidente Regionale ANP - Campania; Isp. Giuli Di Nicuolo - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; Prof. Mario Rusconi - Vicepresidente Naz. ANP; Prof. Gabriella Colla - Vicepresidente ADILT  
Dott. Uwe Mohr - Goethe Institut Roma

A Torino il giorno 21 Aprile presso il Liceo Classico "Massimo D'Azeglio si svolgerà il Seminario Nazionale: L'insegnamento / apprendimento delle lingue straniere nella scuola della riforma

Il giorno 14 Aprile 2004 l'Ass. Adilt nella persona della sua presidente ha firmato il Protocollo D'Intesa con l'Ufficio Scolastico del Lazio.

concorso  
"Voglio imparare il tedesco"

**Vuoi vincere un premio?**

**Il tedesco ti fa...pensare, sognare?**

Crea il tuo slogan, completando la frase nel riquadro  
Inseriscilo in un disegno o collage sul tema e partecipa al concorso!

Ricordati di indicare i tuoi dati: nome, cognome, età, classe e scuola.  
Consegna il tuo lavoro al tuo insegnante, che provvederà a inviarti, entro il 25 maggio 2004 al seguente indirizzo: **AGENZIA LIBRARIA LAMBOA "LUCIANO CAMPORESI"**  
Via Irlanda, 116  
Quartu S. Elena

Una Commissione valuterà i lavori più belli e ti comunicherà presto se hai vinto.

**1° premio un buono libri per la prima media ( valore € 250,00)**  
**2° premio un lettore CD portatile**  
**3° premio uno zaino**

Il Tedesco...

...e io lo voglio imparare!

Per informazioni contatta la prof.ssa Paola Atzeir: tel 333899798 o la Cartoleria Camporesi: tel 070 628241

(continua da pagina 2)

**2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)**

Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.

Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.

Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.

Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.

Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.

Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modularle l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).

In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un'ora settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.

La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare quote orari ridotte.

**2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)**

Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.

Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.

Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tutto pieno.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".

Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento pregresso.

Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prima e seconde per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.

Riportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990 ore.

Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.

Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.

Situazioni orarie a confronto

	Tempo scuola					
	Annuo			Settimanale		
Ordinamenti	Obbligatorio	Facoltativo	Totale	Obbligatorio	Facoltativo	Totale
Riforma *	891	99	990	27	3	30
Testo unico (tempo normale) *	(990)	-	(990)	30	-	30

\* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia

	Offerte di Tempo lungo					
	Settimanale			Annuo		
Ordinamenti	Attività didattica	Mensa e dopo mensa	Totale	Attività didattica	Mensa e dopo mensa	Totale
Riforma	30	10	40	990	330	1.320
Testo unico	Non quantificato	Non quantificato	40	Non quantificato	Non quantificato	(1.320)

**2.4 - Funzione tutoriale (art.7)**

Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarietà didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:

- assistenza tutoriale a ciascun alunno;
- rapporto con le famiglie;
- orientamento per le scelte delle attività opzionali;
- coordinamento delle attività didattiche ed educative;
- cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarietà educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.

Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarietà degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.

**2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)**

L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.

Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.

**2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)**

L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.

Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.

È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.

Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese fin dalla prima classe.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.

**3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)**

Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado:

- orari di funzionamento;
- dotazioni organiche;
- assetti delle discipline di insegnamento;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.

**3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)**

Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza. Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994. Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.

Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti orari. All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente. Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono. In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemplare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta delle seconde.

In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal Profilo, saranno in condizione di predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.


Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate. Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie. Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.

Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporrà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

**3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)**

Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato. Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio. In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'asse-



# LE ATTIVITÀ LINGUISTICO CULTURALI IN GERMANIA:

## Un impegno generoso dell'Italia per gli emigrati e per i loro figli.

Un caso esemplare di impiego di risorse economiche e professionali

da Berlino Raffaele Sanso

Su specifico incarico dell'Ambasciatore Fagiolo, l'Ufficio scuola dell'Ambasciata di Berlino ha condotto uno studio approfondito che disegna analiticamente le modalità di intervento del nostro Paese per i gli emigranti italiani in Germania.

L'indagine, che occupa 16 pagine tra descrizioni e dati statistici, si rivela una miniera di informazioni che intanto sono rese possibili in quanto l'Ambasciatore ha fatto una scelta di civiltà, se così si può dire. Ha, cioè, improntato l'azione amministrativa al principio della massima trasparenza, permettendo così un ampio dibattito, una partecipazione diffusa a tutti i livelli di responsabilità, e perché no?, anche critiche, fondate, però, su dati di fatto e non su voci di corridoio.

Il fascicolo - *il pianeta istruzione in Germania: stato dei fatti al 1° Marzo 2004* - può essere richiesto all'Ambasciata d'Italia; qui preme mettere in evidenza solo alcuni dati significativi e brevi commenti.

In primo la consistenza numerica di tutto il personale di ruolo che opera in Germania, diviso per profilo professionale e ambiti di intervento

Tab. A. coordinamento scientifico e amministrativo

	organico	sedi	
A) DIRIGENTE DEI SERVIZI ISPETTIVI		1	Berlino
DIRIGENTI SCOLASTICI (in ogni ufficio scuola)		11	
PERSONALE ATA		14	
ibidem		26	

E la specificazione uffici scuola presso gli Uffici consolari sta a significare che non esistono istituzioni scolastiche italiane, statali o paritarie che siano.

Il totale di 129 unità di personale rappresentano un investimento di notevole spessore in termini economici e di professionalità, occorre dire. Ma occorre anche aggiungere che una analisi più ravvicinata dei dati dei docenti rivela che ben 69 di essi lavorano ai corsi di lingua e cultura del Baden Wuettemberg (Stoccarda e Friburgo) ai quali si aggiungono i sette che sono impiegati nelle classi e nelle scuole bilingui. In sostanza, 76 docenti, tre dirigenti scolastici, quattro personale ATA. - totale di ben 83 unità di personale su 129 - svolgono la propria attività in questo Land. Qui risiede sicuramente la maggiore percentuale di

Tab. B) n. DOCENTI di RUOLO UTILIZZATI 103, di cui

NEI CORSI DI LINGUA	NELLE Scuole/sezioni bilingue
Amburgo	0
Berlino	0
Colonia	0
Dortmund	0
Francoforte	0
Friburgo	16
Hannover	0
Nomaco	0
Norimberga	0
Saarbruecken	5
Stoccarda	53
<b>totale A+B</b>	<b>129</b>

italiani in Germania, ma ciò che genera questa presenza massiccia dell'Italia è il fatto che il Land è ampiamente inadempiente rispetto alla direttiva europea che imporrebbe agli stati membri di svolgere attività di lingua materna per gli immigrati comunitari (direttiva n. 496/1977).

Se si osserva la tabella C, infatti, che indica il tipo di intervento e le istituzioni che se ne fanno carico, si rileva facilmente la pochezza dell'intervento del Land Baden Wuettemberg, non solo rispetto all'intervento italiano, ma anche rispetto all'intervento degli altri Laender.

Ciò è reso ambigualmente possibile dalla debolezza della direttiva europea, da un lato, e, dall'altro, dall'organizzazione federale dello stato Tedesco, per cui, il paese Germania accetta la direttiva europea, il Land o la applica in parete o la disapplica.

Sarebbe forse occorso portare i Laender inadempienti alla corte

dell'Aja, ma troppa acqua è passata sotto i ponti ormai. Quel che è peggio però, dal punto di vista istituzionale, è che altri Laender tendono a defilarsi dagli impegni connessi con la direttiva, per ragioni politiche ed economiche - e l'Italia non potrà sostituirsi a tutte le regioni tedesche, dato che il loro impegno nel campo è tutt'altro che di scarso impegno finanziario, come si rileva dalla tabella C.

Tab. C. A - attività delle Autorità locali per i corsi di lingua e cultura italiana  
B - contributi dello stato italiano per la gestione dei corsi di lingua e cultura italiana

Circoscrizione Consolare di:	A		B		Contributo dello Stato italiano: gestione indiretta dei corsi di lingua e cultura italiana (docenti non di ruolo)
	attività delle Autorità locali tedesche ai sensi della Direttiva 486/77 (quadro costituzionale in un contributo finanziario o nella gestione diretta dei corsi di lingua e cultura)	gestione diretta dei corsi di lingua e cultura (docenti di ruolo)	contributo dello Stato italiano: gestione diretta dei corsi di lingua e cultura (docenti di ruolo)	gestione indiretta	
AMBURGO	n.15 corsi n.4 docenti n.170 allievi	n.2 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.21 corsi n.12 docenti n.266 allievi	n.21 corsi n.12 docenti n.266 allievi	
BERLINO	€ 2.114	n.1 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.17 corsi n.8 docenti n.230 allievi	n.17 corsi n.8 docenti n.230 allievi	
COLONIA	n.366 corsi n.85 docenti n.5.100 allievi	n.1 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.17 corsi n.8 docenti n.230 allievi	n.17 corsi n.8 docenti n.230 allievi	
DORTMUND	n.190 corsi n.27 docenti n.2.970 allievi	n.1 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.18 corsi n.9 docenti n.232 allievi	n.18 corsi n.9 docenti n.232 allievi	
FRANCOFORTE	n.436 corsi n.41 docenti n.4.600 allievi	n.1 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.43 corsi n.26 docenti n.487 allievi	n.43 corsi n.26 docenti n.487 allievi	
FRIBURGO	€ 74.032	n.15 corsi n.16 docenti n.1.567 allievi	n.113 corsi n.16 docenti n.1.531 allievi	n.113 corsi n.16 docenti n.1.531 allievi	
HANNOVER	n.165 corsi n.21 docenti n.3.580 allievi	n.1 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.49 corsi n.6 docenti n.48 allievi	n.49 corsi n.6 docenti n.48 allievi	
MONACO	n.168 corsi n.23 docenti n.1.508 allievi	n.1 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.7 corsi n.10 docenti n.55 allievi	n.7 corsi n.10 docenti n.55 allievi	
NORIMBERGA	n.106 corsi n.17 docenti n.1.913 allievi	n.1 corsi n.1 docenti n.10 allievi	n.49 corsi n.9 docenti n.48 allievi	n.49 corsi n.9 docenti n.48 allievi	
SAARBRUECKEN	€ 30.000	n.5 corsi n.5 docenti n.573 allievi	n.49 corsi n.40 docenti n.557 allievi	n.49 corsi n.40 docenti n.557 allievi	
STOCCARDA	€ 235.858	n.534 corsi n.53 docenti n.5.412 allievi	n.255 corsi n.46 docenti n.2.713 allievi	n.255 corsi n.46 docenti n.2.713 allievi	
TOTALE	€ 342.004 n.1.446 corsi n.16.091 docenti n.238 allievi	n.239 corsi n.239 docenti n.2.713 allievi	n.239 corsi n.239 docenti n.2.713 allievi	n.239 corsi n.239 docenti n.2.713 allievi	Dati consuntivi degli enti 2002

Se si confronta il diverso profilo di impegno dei Laender Baviera (Monaco), Assia (Francoforte) e il Baden Wuettemberg si ha una dimensione reale della questione, almeno sotto l'aspetto economico.

Sotto il profilo della quantità di allievi toccati, occorre significare che a fronte di 45.127 studenti della scuola dell'obbligo, platea di riferimento delle leggi in materia,

\* oltre 30 mila frequentano corsi di lingua italiana a qualunque titolo gestiti. Ce ne sono diversi, come si vede dalla tabella C.

\* 5.000 frequentano attività di recupero e sostegno del tutto simili a quelli che si svolgono in Italia; anzi spesso per numeri molto più piccoli e finalizzati prima di tutto all'apprendimento del tedesco,

\* un migliaio sono i soggetti raggiunti da altre attività, comprese quelle di formazione in servizio per i docenti degli enti e delle autorità locali tedesche, che ammontano a oltre 400 unità di personale.

Tutte queste attività vengono finanziate con una cifra relativamente modesta, 5,3 milioni di euro per annum, in aggiunta agli oneri derivanti dal costo del personale di ruolo.

Quanto alla qualità dell'intervento, almeno per la parte italiana, sulla quale si ha giurisdizione, si sta faticosamente avviando un progetto di misurazione e di valutazione degli interventi finanziati. E' ormai esigenza condivisa di passare dall'assistenza scolastica ad attività linguistiche e culturali e i progetti di intervento, da ora in poi dovranno recare anche i percorsi di misurazione. In tal senso ci si aspetta un contributo dal seminario di studi di cui si è detto nel numero precedente.

A fronte di un impegno così massiccio non si registra una diffusa soddisfazione circa i risultati né diminuisce il numero di studenti nelle scuole differenziali, che è sempre intorno all'8% di tutta la popolazione scolastica italiana. Ma la situazione intanto non è deteriorata - l'integrazione in Germania è tutt'altro che facile - e inoltre ci sono segni di eccellenze italiane che pure cominciano a manifestarsi.

L'indagine voluta dall'Ambasciatore offre tutti i dati quantitativi di conoscenza da cui partire; le analisi di qualità e gli studi di

caso permetteranno di migliorare e di qualificare gli interventi del nostro paese, e, perché no?, delle stesse autorità locali tedesche.

L'Ambasciatore Fagiolo e il dirigente l'ufficio sociale, Consigliere La Spina, stanno impegnando le migliori energie affinché la scuola svolga degnamente la funzione che è delegata e per la quale si impegnano risorse economiche e professionali dando ulteriore dimostrazione che le idee camminano sempre con le gambe delle persone e che l'Amministrazione ha le risorse professionali per approntare risposte sistemiche ai problemi legati alle leggi sulla scolarità degli italiani all'estero. Basta utilizzarle al meglio.

SERIE GENERALE

Anno 145° - Numero 86

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma - Martedì, 13 aprile 2004

PARTE PRIMA

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI: 30 marzo 2004, n. 92

L'istituzione del «Giornale del ricordo in memoria della vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata», delle vicende del confine orientale e consecuzione di un riconoscimento ai congiunti degli infortuni

### da Roma: lettera aperta sulle FOIBE

Nell'Istituto "Machiavelli" di Roma ci sono state una serie di celebrazioni per la "giornata della memoria". Sono stati invitati anche gli ex alunni ebrei della nostra scuola. In precedenza, sono stati organizzati anche viaggi ad Auschwitz e ricerche su quel drammatico periodo della storia europea. Fino a qui, niente di male. Ma nell'ultimo collegio dei professori, il 26 febbraio scorso, tra le "varie", la preside incaricata ha presentato una proposta della presidente di Consiglio di Istituto riguardante l'argomento delle Foibe che anche il nostro governo ha finalmente deciso di ricordare.

È una signora che conosco bene, essendo madre di una mia ex-alunna. La sua proposta affermava questo: Commemorata la "Shoah", per corretta informazione storica, è doveroso ricordare anche gli italiani morte nelle Foibe.

La presidente del Consiglio di Istituto proponeva pertanto delle conferenze tenute anche da esperti esterni alla scuola; di ascoltare testimonianze di esuli giuliani e dalmati e, infine, di organizzare una mostra sulle Foibe nel nostro Istituto. Iniziative queste che sono state realizzate in precedenza su altri argomenti.

La discussione della proposta è stata un monumento di reticenze e di ipocrisia. Gli interventi più moderati affermavano di "non essere contrari", ma si doveva inserire la proposta in un progetto didattico che avrebbe richiesto tempo. Un collega ha fatto una distinzione tra l'esodo dei giuliani e dei dalmati e i morti delle Foibe, sarebbero da considerare due episodi diversi (sic!) e non un unico episodio di pulizia etnica.

Altri colleghi hanno detto che la proposta "così come era fatta" non poteva essere accolta; inoltre, gli esperti esterni avrebbero pesato sull'erario dell'Istituto. Solo tre colleghi, me compreso, hanno espresso parere favorevole. Io, in particolare, ho fatto presente che se si vuole conoscere storicamente il carattere tragico del novencento appena trascorso, occorre ricordare non soltanto le Foibe, ma anche lo sterminio dei Kulaki ad opera di Stalin e quello degli Armeni ad opera dei Turchi. Ho sottolineato la barbarie delle Foibe. Poi tutto è naufragato nell'ipocrisia e nell'indifferenza. Evidentemente non è "politicamente corretta" una mostra sulle Foibe.

Doveva esserci un voto finale per approvare l'iniziativa, ma di fatto non c'è stato perché la seduta è stata tolta. È triste lasciare la scuola in mano a un conformismo rassegnato come questo avendo raggiunto l'età della pensione.

Per fortuna ci ha pensato il Parlamento approvando la legge per l'istituzione della "GIORNATA DEL RICORDO".

Prof. Paolo Romani

# DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2004, n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529/A); Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005;

Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Considerato che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie presistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;

Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza l'operatività delle nuove norme in tempi tali da consentire all'amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004;

Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al predetto disegno di legge;

Considerata l'esigenza di escludere dal limite disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché di ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;

Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell'ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero l'esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra illustrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

Art. 2.

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di

maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

Art. 3.

Altre disposizioni urgenti

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Art. 4.

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Ferme restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

Art. 5.

Spese di personale docente e non docente universitario

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze  
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica  
Visto, il Guardasigilli: Castelli

# d e l 7 a p r i l e 2 0 0 4

**TABELLA**  
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

A) Titoli di accesso alla graduatoria.

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 .... punti 4  
per il punteggio da 60 a 65 .... punti 5  
per il punteggio da 66 a 70 .... punti 6  
per il punteggio da 71 a 75 .... punti 7  
per il punteggio da 76 a 80 .... punti 8  
per il punteggio da 81 a 85 .... punti 9  
per il punteggio da 86 a 90 .... punti 10  
per il punteggio da 91 a 95 .... punti 11  
per il punteggio da 96 a 100 .... punti 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

- si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
- le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitativi o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
- le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
- ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6. A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore.

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

- è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
- il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
- il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
- non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curriculari della scuola statale;
- il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
- il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;
- per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di

almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) Altri titoli.

C.1) Ai titoli elencati in presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3: a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzato per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzato per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzato per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A), punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

**Esiste la "terza via"?**  
**Quale "terza via"?**

**Leggete**

**Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di € 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma**



## Aggiornamento graduatorie permanenti

*Per esigenze di spazio pubblichiamo solo la nota ministeriale che accompagna il decreto dirigenziale*

Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il personale della scuola - ex Ufficio VI  
Prot 567 /Uff.VI - Roma, 21 aprile 2004

omissis

**OGGETTO:** Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - a.a.ss. 2004/2005 e 2005/2006.

Si trasmette, con preghiera di immediata affissione all'albo dei rispettivi Uffici e dei CSA di competenza, il decreto dirigenziale in data 21 aprile 2004, con il quale vengono disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Si precisa che la tabella di valutazione, allegata al predetto decreto legge prevede una rideterminazione dei punteggi limitatamente ai titoli posseduti dagli aspiranti inclusi nella terza fascia (all.2). Le tabelle 1 e 3, riguardanti la valutazione dei titoli rispettivamente per la I<sup>a</sup> e la II<sup>a</sup> fascia e per la graduatoria di strumento musicale nella scuola media, sono invariate rispetto a quelle allegato al decreto dirigenziale 17 aprile 2003, con il quale sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004 con eccezione, per quanto riguarda la tabella 1, valida per la I<sup>a</sup> e la II<sup>a</sup> fascia, del divieto previsto nell'art. 1, comma 3, del citato decreto legge, di utilizzare quale titolo d'accesso l'abilitazione conseguita presso le S.S.I.S. Le predette tabelle si allegano, unitamente ai modelli per la presentazione della domanda (Mod. 1,2,3).

A norma dell'art. 11 del citato decreto dirigenziale del 21 aprile 2004 le domande di aggiornamento e di inclusione in graduatoria, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla predetta data di emanazione. La scadenza dei termini è pertanto fissata al giorno 21 maggio 2004.

I provvedimenti allegati sono reperibili nella rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

In relazione all'urgenza, si pregano le SSU di dare massima diffusione al provvedimento sensibilizzando in tal senso i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**GIUSEPPE COSENTINO**

# GLI SCENARI DELLA RIFORMA

(continuazione da pagina 1)

proprio ruolo professionale, di ripensamento su moduli organizzativi ripetitivi la cui efficacia si dà, un po' troppo facilmente, per scontata.

Progettare significa "gettarsi-pro", spendersi affinché ogni alunno possa incontrare nella scuola le condizioni migliori per esprimere tutte le proprie potenzialità.

Significa individuare strategie operative in grado di adattarsi alle differenti realtà dei diversi alunni di ogni gruppo-classe.

La progettualità "è offerta di situazioni in cui ciascuno possa prendersi cura di sé, invito rivolto a ciascuno a trovare una via personale per porsi in cammino sulla propria strada" (A. Melucci, G. Boselli, "Scuola e Didattica", 15.3.2004).

Le innovazioni che prenderanno avvio dal prossimo anno scolastico, nelle classi della scuola primaria, indicano alcuni sentieri (la visione ologrammatica del bambino, la personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento, la didattica laboratoriale come prassi quotidiana, l'attenzione ai diversi stili cognitivi, il docente "tutor", l'approccio intermulti-disciplinare, la valorizzazione del soggetto-persona) che potranno portare verso un cambiamento profondo del modo di operare di ogni singola scuola.

Le suggestioni e le indicazioni della riforma affidano agli insegnanti un ruolo nuovo, culturalmente elevato, con una forte carica di responsabilità sul piano didattico, organizzativo e relazionale. Le "Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nella scuola primaria" definiscono chiaramente i nuovi contorni della professionalità docente: "È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni fanciullo che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di "rendere conto" delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e dividerle".

Libertà e responsabilità sono gli elementi che caratterizzano la nuova funzione docente in un quadro dove la progettualità in funzione dell'alunno costituisce il punto di riferimento per ogni azione educativa. È una sfida difficile e impegnativa, dove occorre prevedere momenti di incertezza e possibili inversioni di marcia, ma rappresenta sicuramente un passo avanti per mettere veramente il bambino "al centro" del nostro operare quotidiano. Come suggeriva Heidegger, in un contesto sociale caratterizzato da una complessità crescente "occorre che il corpo insegnante si muova verso le postazioni più avanzate del pericolo che sono costituite dall'incertezza permanente del mondo", per contribuire a definire il paesaggio di una scuola che fa tesoro del proprio passato, ma che sa guardare con senso di responsabilità al futuro.

**Roberto Santoni**  
dirigente scolastico della Direzione Didattica di Bassano Romano (Vt)

(continua da pagina 4)

gnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previste. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline. Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

### 3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C)

L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle *Indicazioni nazionali* per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al *Profilo* individuato nell'Allegato D.

Le *Indicazioni nazionali* contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle *Indicazioni nazionali*.

Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento previgente.

In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.

Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.

Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo 14, comma 5).

Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazioni e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.

Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.

### 3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)

Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, *concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.*

Per lo svolgimento dei suddetti compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.

Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.

In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.

### 3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrono situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti. Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia. Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

### 3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)

L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria le *Indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso. In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.

Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive. L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compio o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (*educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'effettività*) che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe. Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute. Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL MINISTRO  
Letizia Moratti

## COMPETENZE ALLE REGIONI

### SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 marzo 2004, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, d'iniziativa del Governo:

#### Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione Art. 34 (Competenze legislative esclusive delle Regioni)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”.

2. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

- “Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
- a) assistenza e organizzazione sanitaria;
  - b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
  - c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
  - d) polizia locale;
  - e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

3. All'articolo 117 della Costituzione l'ottavo comma è sostituito del seguente:

“La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni”.

4. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

## SOLIDARIETA'



**FAI CONOSCERE  
L'ASSOCIAZIONE "KIRNER"  
AL COLLEGA PIÙ CARO:  
TE NE SARÀ GRATO**

[www.federazioneitalianascuola.it](http://www.federazioneitalianascuola.it)

e-mail: [info@federazioneitalianascuola.it](mailto:info@federazioneitalianascuola.it)

## Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVIII - NUOVA SERIE — N. 3 - 4 Marzo - Aprile 2004

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzone

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzone

Comitato di Redazione: M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Amministrazione: Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994  
Stampa: Eurografica Printing snc - Via di Selva Nera, 330/d - Tel. 0635507253 - Roma

#### GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori.

Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 22/04/2004 - Stampato il 27/04/2004